



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 16 Gennaio 2023

Prot. 09/22

Al Presidente dell'INPS
Prof. Pasquale TRIDICO

Al Direttore Generale dell'INPS
Dott. Vincenzo CARIDI

Al Direttore Centrale Pensioni dell'INPS
Dott. Gabriele USELLI

Oggetto: **Mancata applicazione da parte dell'INPS dell'art. 1, commi da 98 a 100 della legge 234/2022 (armonizzazione trattamenti di quiescenza dei Vigili del Fuoco con quelli degli altri Corpi dello Stato - cd sei aumenti periodici).**
Richiesta urgente emanazione circolare INPS.

I commi 98, 99 e 100 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), hanno istituito un Fondo per finanziare l'**armonizzazione dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello degli altri Corpi dello Stato (armonizzazione al cd. istituto dei sei aumenti periodici già riconosciuto a Forze Armate e di Polizia).**

Pertanto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere riconosciuto, a decorrere dall'anno 2022 e all'atto della cessazione del servizio, **il duplice beneficio dell'aumento della base pensionabile e dell'aumento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare.**

Tale norma infatti da una parte **incrementa la base pensionabile** del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella misura del 2,5 per cento dal 1° gennaio 2022; del 5 per cento dal 1° gennaio 2023; del 7,5 per cento dal 1° gennaio 2024; del 12,5 per cento dal 1° gennaio 2027 e del 15 per cento dal 2028 e dall'altra **incrementa la base di calcolo dell'indennità di buonuscita** con le medesime misure e scadenze temporali.

Ad oltre un anno dall'entrata in vigore di tale legge dobbiamo però segnalare che l'INPS non sta ancora applicando nessuno dei due benefici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessato dal servizio dal 1 gennaio 2022 in poi, con grave danno sia sull'importo della pensione, che sull'importo della buonuscita.

Tanto sopra premesso, con la presente, siamo a richiedere di procedere, con urgenza, alla emanazione della circolare che recepisce, attua e dispone alle sedi territoriali INPS di applicare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i commi 98, 99 e 100 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. beneficio dei sei scatti).

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


